

(N. 374)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1983

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ha dato facoltà ai comuni di istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983.

Lo stesso decreto ha stabilito che i pagamenti della sovrimposta devono essere effettuati o direttamente alla Tesoreria del comune ove è ubicato il fabbricato ovvero mediante conto corrente postale intestato al comune medesimo.

Sia il versamento presso la Tesoreria comunale che quello tramite il servizio postale devono essere eseguiti utilizzando appositi moduli conformi ai modelli approvati con decreti ministeriali.

Nel corso del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, il Parlamento ha sottolineato le difficoltà che incontrano i cittadini italiani residenti all'estero per adempiere tempestivamente al versamento di acconto della sovrimposta comunale.

Tali difficoltà sono indubbiamente connesse alle modalità di pagamento ed alla circostanza che tali soggetti hanno stabilito la loro dimora abituale fuori dal territorio dello Stato.

Per elidere le conseguenze di eventuali omissioni derivanti dalle cennate difficoltà ed al fine di recepire le istanze emerse in Parlamento, con l'articolo 1 del decreto (di cui si chiede la conversione in legge) viene disposta la inapplicabilità delle sanzioni e dei relativi interessi qualora il versamento di acconto della sovrimposta da parte di cittadini italiani emigrati, i quali non siano rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente nel territorio dello Stato, venga effettuato successivamente alla scadenza del termine prescritto del 30 novembre 1983, ma entro il 30 gennaio 1984.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza è dovuto alla necessità di dare immediata certezza ai contribuenti interessati che non incorreranno in sanzioni ancorchè il versamento di acconto avvenga successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge istitutiva della sovrimposta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero.

Decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983.

Esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni che consentano di non applicare sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati successivamente alla scadenza del termine del 30 novembre 1983, ma comunque entro il 30 gennaio 1984, da cittadini italiani emigrati all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

La soprattassa e gli interessi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, non si applicano per i versamenti di acconto della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati eseguiti successivamente alla scadenza del termine del 30 novembre 1983 ma entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ANDREOTTI —
SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.